

Statuti dell'associazione del 5 maggio 2018

Sommario

I. Forma giuridica, scopo e sede.....	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
II. Organizzazione.....	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
III. Soci.....	4
Art. 6.....	4
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
Art. 9.....	4
IV. Assemblea generale.....	5
Art. 10.....	5
Art. 11.....	5
Art. 12.....	5
Art. 13.....	5
Art. 14.....	5
Art. 15.....	6
Art. 16.....	6
Art. 17.....	6
Art. 18.....	6
Art. 19.....	6
V. Comitato.....	6
Art. 20.....	6
Art. 21.....	7
Art. 22.....	7
Art. 23.....	7
VI. Direttorio.....	8
Art. 24.....	8
Art. 25.....	8
VII. Consiglio di revisione.....	8
Art. 26.....	8
VIII. Scioglimento.....	9
Art. 27.....	9

I. Forma giuridica, scopo e sede

Art. 1

È costituita un'associazione denominata Helvetic Vape, senza scopo di lucro e regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di difendere e promuovere gli interessi degli utilizzatori di vaporizzatori personali (sigarette elettroniche).

Art. 3

1. L'associazione ha sede a Losanna.
2. La durata dell'associazione è illimitata.

II. Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato;
- c) il Direttorio;
- d) il Consiglio di revisione dei conti.

Art. 5

1. Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci, da donazioni o lasciti, dal frutto delle attività dell'associazione e -se del caso- da sussidi provenienti da organismi pubblici.
2. L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'associazione risponde nei confronti di terzi unicamente con il patrimonio sociale, è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi soci.

III. Soci

Art. 6

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche maggiorenni interessate alla realizzazione degli scopi fissati nell'articolo 2.
2. A seconda delle possibilità, l'associazione si propone di pubblicare un bollettino d'informazione per i soci e le persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci attivi;
- c) soci individuali;
- d) soci onorari.

Art. 8

1. Le domande di ammissione vanno inoltrate al Direttorio, il quale ammette o rifiuta i nuovi soci.
2. Qualsiasi ammissione approvata dal Direttorio è valida previo pagamento della quota sociale annuale.

Art. 9

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) in caso di morte;
 - c) per radiazione per "giusti motivi".
2. Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al Direttorio.
3. La radiazione è di competenza del Comitato. La persona esclusa può ricorrere contro questa decisione dinanzi all'Assemblea generale.
4. Il ripetuto mancato pagamento della quota annuale (2 esercizi sociali) comporta la radiazione dall'associazione.
5. La quota sociale annuale è indivisibile, indipendentemente dall'importo. È dovuta per l'esercizio corrente.

IV. Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa include tutti i soci della stessa.

Art. 11

1. I poteri dell'Assemblea generale sono i seguenti:
 - a) adotta e modifica gli statuti sociali;
 - b) elegge i membri del Comitato e del Consiglio di revisione dei conti;
 - c) determina l'orientamento del lavoro e dirige le attività dell'associazione;
 - d) approva le relazioni, ratifica i conti e vota il bilancio;
 - e) da scarico del loro mandato al Comitato ed al Consiglio di revisione dei conti;
 - f) fissa la quota sociale annuale per i soci;
 - g) prende posizione su altre proposte portate all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea generale può avocare a sé qualsiasi oggetto che non ha assegnato ad un altro organo.

Art. 12

1. L'Assemblea generale è convocata dal Comitato almeno 20 giorni prima della data fissata.
2. Il Comitato può convocare delle assemblee generali straordinarie tanto spesso quanto necessario.

Art. 13

L'Assemblea generale è presieduta da un membro di Comitato.

Art. 14

1. Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti. Il voto bianco è contato.
2. In caso di parità dei voti o se il voto bianco pareggia il voto della maggioranza, la votazione viene annullata e la questione deve essere riformulata.

Art. 15

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 soci, queste avranno luogo a scrutinio segreto.
2. Non è ammesso il voto per procura.

Art. 16

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria deve comprendere:

- a) il rapporto del Comitato sull'attività dell'associazione durante l'anno trascorso;
- b) uno scambio di opinioni / decisioni sullo sviluppo dell'associazione;
- c) il rapporto del cassiere e del Consiglio di revisione dei conti;
- d) l'elezione dei membri di Comitato e del Consiglio di revisione dei conti;
- e) le proposte singole.

Art. 18

Il Comitato è tenuto a portare all'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualsiasi proposta di un membro pervenuta per iscritto almeno 10 giorni prima della data fissata.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

V. Comitato

Art. 20

1. Il Comitato esegue e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Guida l'associazione e prende tutte le misure appropriate per garantire che l'obiettivo venga raggiunto.
2. Il Comitato decide in merito a tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.
3. Il Comitato delega la gestione corrente dell'associazione al Direttorio.

Art. 21

1. Il Comitato è composto da un minimo di tre membri a un massimo di nove membri nominati per un anno dall'Assemblea generale, e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Nel limite del possibile, il Comitato comprende almeno un membro di ogni regione linguistica.
2. In caso di dimissioni di uno o più membri di Comitato con un conseguente numero dei membri del Comitato inferiore a cinque, il Comitato si completa per cooptazione fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.
3. Il Comitato, nel suo ambito, si organizza da sé. Si riunisce tutte le volte che l'attività dell'associazione lo richiede ma almeno quattro volte all'anno.
4. I membri che esercitano nel commercio dei vaporizzatori personali e/o dei liquidi destinati ad essere vaporizzati, che lavorano per l'industria del tabacco o per l'industria farmaceutica non possono essere eletti in Comitato.
5. I membri di Comitato che nel corso del loro mandato dovessero assumere interessi nel commercio dei vaporizzatori personali e/o dei liquidi destinati ad essere vaporizzati, o cominciare a lavorare per l'industria del tabacco o l'industria farmaceutica devono presentare immediatamente le dimissioni per iscritto al Comitato.
6. I membri del Comitato operano su base volontaria, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

Art. 23

Il Comitato è incaricato di:

- a) adottare tutte le misure idonee per realizzare gli obiettivi previsti;
- b) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) deliberare sull'eventuale provvedimento di radiazione di un socio;
- d) garantire l'attuazione degli statuti, redigere i regolamenti e amministrare il patrimonio dell'associazione;
- e) nominare i membri del Direttorio.

VI. Direttorio

Art. 24

1. Il Direttorio è composto da un minimo di tre membri di Comitato. Questi sono nominati per un anno dal Comitato.
2. I soci attivi dell'associazione possono far parte del Direttorio, sono reclutati dal Direttorio per occupare funzioni complementari permanenti o temporanee.

Art. 25

1. Il Direttorio è incaricato di:
 - a) assicurare la gestione corrente dell'associazione;
 - b) organizzare lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie;
 - c) convocare le riunioni ordinarie e straordinarie del Comitato;
 - d) deliberare sulle domande di ammissione e di dimissioni dei soci;
 - e) tenere i conti dell'associazione;
 - f) redigere i regolamenti;
 - g) assumere o licenziare i lavoratori dipendenti e volontari dell'associazione.
2. Il Direttorio può conferire a qualsiasi persona dell'associazione o esterna ad essa un mandato limitato nel tempo.

VII. Consiglio di revisione

Art. 26

Il Consiglio di revisione dei conti verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. Il Consiglio di revisione dei conti è composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

VIII. Scioglimento

Art. 27

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale con una maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
2. L'eventuale attivo sarà assegnato ad un'istituzione svizzera esonerata fiscalmente in virtù dei suoi scopi di pubblica utilità o di servizio pubblico. Può anche essere attribuito alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro enti.
3. La scelta dell'istituzione che beneficerà dell'eventuale attivo è di competenza dell'Assemblea generale sulla base di una lista di proposte presentata dal Comitato.

*Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 5 maggio 2018.
Sostituiscono i precedenti statuti con effetto immediato.*